

Assegno divorzile: il tribunale di Torino si adegua al nuovo orientamento di Cassazione. Sul concetto di “indipendenza economica”

Trib. Torino, sez. VII civ., sentenza 4 ottobre 2017 (Pres. Castellani, rel. Audisio)

Divorzio – Assegno divorzile – Spettanza – Indipendenza economica – Cass. Civ. n. 11504 del 2017 – Chiarimenti

In virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 10/05/2017 n. 11504, al fine di riconoscere o meno l'assegno divorzile deve guardarsi al concetto di auto sufficienza economica quale parametro di riferimento mutuato per analogia dalla disciplina dell'assegno per i figli maggiorenni. Detto parametro deve essere “individuato nel raggiungimento dell’“indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto” perché “l’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica giustificata dalla funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile. Per “indipendenza economica” deve intendersi la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le proprie spese ordinariamente sopportate.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I signori xx e yy contraevano matrimonio con rito civile in Torino in data ...2000.

L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. ... parte .. del registro degli atti di matrimonio dell'anno ...).

Dal matrimonio è nato il figlio zz, in data ...2004.

I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data ...2011, omologato dal Tribunale di Torino in data ..2011.

Con ricorso depositato in data ...2015 la sig.ra xx chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile,

invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74.

Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza in data ...2016 comparivano entrambe le parti.

Il Presidente, tentata vanamente la conciliazione, con ordinanza in data 8.6.2016, confermava quanto disposto in sede di separazione consensuale con riferimento all'affidamento ed al luogo di dimora abituale del minore, fissando uno specifico calendario di visite dello stesso con il padre; stabiliva in € 550,00 mensili il contributo a carico del convenuto per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese extra del figlio, non riconoscendo la sussistenza dei presupposti per un assegno di mantenimento in favore dell'attrice; disponeva, infine, il passaggio alla fase istruttoria.

Avanti al G.I. si costituivano entrambe le parti, integrando le proprie difese.

Con ordinanza in data 20.3.2017 il G.I. modificava parzialmente le modalità di visita padre/figlio e, infine, all'udienza in data 14.6.2017, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio, con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per repliche.

* * * * *

La domanda di scioglimento del matrimonio civile appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.

E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato dal Tribunale di Torino.

La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.

E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato concordemente dai coniugi.

Quanto all'affidamento del figlio minore zz ritiene il Tribunale che possa confermarsi l'affidamento del medesimo ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, così come richiesto concordemente dalle parti.

Al fine di evitare inutili motivi di scontro fra i genitori su questioni di secondaria importanza inerenti il minore, si dispone l'esercizio disgiunto

della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il figlio.

Vengono altresì confermate le modalità di visita padre/figlio come stabilite con l'ordinanza presidenziale e successivamente parzialmente modificate con l'ordinanza del G.I. del 20.3.2017, specificando che il regime ordinario di visita padre/figlio troverà applicazione per tutto il periodo dell'anno, mentre nel corso delle vacanze scolastiche estive, come già disposto con l'ordinanza presidenziale, i genitori potranno trascorrere con il minore tre settimane ciascuno, con corrispondente sospensione dell'ordinario calendario di visite padre/figlio per detto periodo.

In merito al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio minore occorre innanzitutto evidenziare che entrambi i coniugi dovranno contribuire al mantenimento, alla cura e all'educazione del minore.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 337 *ter* c.c. entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ciascuno; al fine di realizzare il principio di proporzionalità, il giudice dispone, inoltre, la corresponsione di un assegno periodico a carico di un coniuge, onde così compensare le differenze di reddito fra le parti.

Le esigenze dei figli cui i genitori devono far fronte non si esauriscono nel solo obbligo alimentare, ma si estendono inevitabilmente all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica (in tal senso si veda, Cass. 22.3.2005, n. 6197), tale da garantire al minore la conservazione di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974).

I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli nei limiti individuati, non solo entro l'ambito delle rispettive sostanze, ma anche in quello della rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle risorse personali, tenuto conto delle accertate potenzialità reddituali (si veda, in merito, Corte d'Appello di Roma 27.7.2005).

Ciò posto, e con riferimento alle situazioni economiche delle parti, va osservato che la sig.ra xx laureata, è funzionaria presso una struttura d.... via via sempre rinnovati dall'anno 2011 e nell'anno 2016 risulta aver percepito una retribuzione netta annuale, dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali, di € 34.189,26, come dichiarato dal datore di lavoro (documento prodotto il 26.5.2017), disponendo di una retribuzione mensile su dodici mensilità di circa € 2.850,00.

Ella vive con il figlio in casa condotta in locazione al canone di € 650,00 mensili (cfr. doc. 38 dell'attrice).

Il sig. yy, dal canto suo, già quadro, è pensionato e dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, ossia la CU2017, risulta disporre di redditi pensionistici di € 33.542,14 lordi annui, equivalenti a circa € 24.742,73 netti annui, pari a circa € 2.060,00 mensili medi su dodici mensilità.

Egli vive in casa condotta in locazione al canone di € 700,00 mensili (cfr. doc. 8 del convenuto) ed è proprietario di quote immobiliari in multiproprietà nei comuni di ** e **, oltre ad essere titolare della quota del 33,33% di un immobile nel comune di ** e di due terreni per la medesima quota, come emerge dal Modello 730/17.

Ebbene in tale complessiva situazione, tenuto conto dei redditi delle parti, delle esigenze del figlio e della valenza dei compiti domestici e di cura della prole, considerati gli oneri gravanti sulle parti per la locazione dell'immobile di residenza, appare equo confermare il contributo di mantenimento per il minore come stabilito con l'ordinanza presidenziale disponendo che il sig. yy contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra xx, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 550,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative del figlio minore, spese necessarie o concordate e, in ogni caso, successivamente documentate, richiamandosi comunque il Protocollo d'Intesa siglato il 15.3.2016 fra Magistrati ed Avvocati relativamente alle spese per i figli.

Passando quindi ad analizzare la domanda di assegno divorzile formulata dalla attrice, va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell'art. 5 sesto comma legge n. 898/70, se uno dei due coniugi, a seguito dello scioglimento del matrimonio non abbia redditi tali da poter mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

Come ha posto in evidenza la Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2014, Pres. Luccioli, rel. San Giorgio) l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.

Peraltro, i criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970 risultano mutati, per effetto del *revirement* adottato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 2017.

Invero, secondo l'indirizzo tradizionale della Suprema Corte, i "mezzi adeguati" per determinare l'emolumento divorzile devono essere raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio.

Sulla scorta del nuovo insegnamento (Cass. Civ., 10 maggio 2017 n. 11504) il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:

A) deve verificare, nella fase dell'*an debeatur* - informata al principio dell'autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;

B) deve "tener conto", nella fase del *quantum debeatur* - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[...] condizioni dei coniugi, [...] ragioni della decisione, [...] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [...] reddito di entrambi [...]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).

Il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio è, quindi, non già il raffronto con il pregresso tenore di vita bensì il riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, che può essere desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione. Per "indipendenza economica" deve intendersi la capacità per una determinata persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le proprie spese ordinariamente sopportate.

Ciò posto, rileva il Collegio come, nella specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore dell'attrice di un assegno divorzile, tenuto conto che la medesima svolge regolare attività lavorativa con retribuzione addirittura superiore al trattamento pensionistico del marito e tale da consentirle di provvedere in modo adeguato alle proprie esigenze materiali, non apparendo determinante il fatto che tale rapporto lavorativo venga rinnovato annualmente, atteso che, di fatto, sin dal 2011 ella è stabilmente impiegata presso una struttura dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro; in ogni caso, la presente pronuncia viene emessa *rebus sic stantibus*, sulla base della situazione attuale, mentre ogni eventuale futuro mutamento delle situazioni economiche delle parti potrà essere valutato successivamente, promuovendo apposito giudizio per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio.

Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio, della qualità delle parti, delle conclusioni sostanzialmente sovrapponibili delle parti in merito all'affidamento e collocamento del figlio minore, le stesse vengono compensate nella misura dei due terzi; il restante terzo – liquidato ai sensi del D.M. n. 55/2014 – viene posto a carico dell'attrice, prevalentemente soccombente sulle domande di contenuto economico.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattese,

- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori xx e yy, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.

- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.

- Affida il figlio minore zz ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il figlio, disponendo che il medesimo abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.

- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi fra i genitori e, in assenza di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola; nonché, nella settimana che termina con il fine settimana di competenza paterno, un pomeriggio con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo (in assenza di diverso accordo, il lunedì), nell'altra settimana, due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento e l'altro fino alle ore 21,00 (in assenza di diverso accordo, il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio con pernottamento); per metà delle vacanze scolastiche natalizie, un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito; per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprenditive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore; durante le vacanze estive, inoltre, il minore trascorrerà tre settimane con ciascun genitore, anche se suddivise in due periodi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con corrispondente sospensione degli incontri – ma non dei contatti telefonici – con l'altro genitore.

- Autorizza la sig.ra xx a trascorrere con il figlio il periodo di vacanza di cui sopra anche presso il proprio Paese d'origine, garantendo comunque contatti telefonici con il padre a giorni alterni ed impegnandosi ad essere presente a sua volta in Lettonia e ad occuparsi del figlio in prima persona.

- Dispone che il sig. yy contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra xx, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 550,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative del figlio minore, spese necessarie o concordate e, in ogni caso, successivamente documentate, richiamandosi comunque il Protocollo d'Intesa siglato il 15.3.2016 fra Magistrati ed Avvocati relativamente alle spese per i figli.

- Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dall'attrice.

- Dichiarata compensate fra le parti le spese di lite nella misura dei due terzi e condanna la sig.ra xx a rifondere in favore del sig. yy il restante terzo delle spese di lite, che liquida, per tale quota, in complessivi € 1.900,00 di cui € 500,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 400,00 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali, Iva e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 4.10.2017

Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.